

*Circolare:* 43/2023

Ai Presidenti degli  
Ordini delle Professioni Infermieristiche

*Protocollo:* P-8047/I.1

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri

*Data:* 06 giugno 2023

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri Pediatrici

*Oggetto:* **Legge 26 maggio 2023, n. 56 - Le principali misure  
d'interesse**

**Loro Sedi**

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 maggio 2023, n. 124, è stata pubblicata la legge 26 maggio 2023, n. 56, di conversione, con modificazioni del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”. (vedi precedente Circolare n. 33/2023)

Di seguito le principali modifiche apportate agli articoli d'interesse.

**Art. 11 - Incremento della tariffa delle prestazioni aggiuntive e dell'indennità di Pronto soccorso**

Si segnala che, con la legge di conversione in argomento, è stato aggiunto all'art. 11 del D.L. n. 34/2023, il comma 1-*bis* che estende l'applicabilità delle disposizioni contenute al comma 1 del medesimo articolo anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che il citato art. 11, co. 1 del D.L. n. 34/2023 prevede, per l'anno 2023, la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di ricorrere, per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, co. 1, lett. d), del CCNL comparto sanità — triennio 2019-2021, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

**Art. 12 - Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza**

Non vi sono modifiche sostanziali da segnalare.

**Art. 13 -Attenuazione dei vincoli di esclusività per il personale sanitario del comparto**

All'art. 13, co. 1, capoverso 1, del D.L. n. 34/2023, il secondo periodo “*Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato*” è stato sostituito come di seguito “*Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo*”.

Si ricorda che l'art. 13, co. 1, del D.L. n. 34/2023, ha sostituito il comma 1 dell'art. 3-*quater* del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165) sulla possibilità, per quanto qui d'interesse, per gli infermieri del comparto sanità di svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio.

Restano ferme le indicazioni in merito fornite da questa Federazione con la Circolare n. 33/2023.

Si segnala, altresì, che la legge di conversione ha aggiunto all'articolo in commento il comma 1-*bis* che estende al personale tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) la disciplina transitoria in tema di stabilizzazione, posta dall'articolo 4, co. 9-*septiesdecies*, del



D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e s.m.i., con riferimento al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo dello stesso SSN.

#### **Art. 15 - Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero**

Come già evidenziato con la precedente Circolare n. 33/2023, l'art. 15 consente l'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese, aggiunge la legge di Conversione, quelle del Terzo settore.

Si ricorda che, in attesa del raggiungimento della prevista intesa da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni per la definizione della disciplina di dettaglio, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Gli interessati dovranno presentare, pertanto, apposita istanza, corredata da certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle sole Regioni o alle provincie autonome che hanno la competenza esclusiva sulla procedura amministrativa per il rilascio della deroga al riconoscimento.

Si evidenzia, da ultimo, che i professionisti non dovranno più comunicare la predetta deroga all'Ordine competente in quanto il comma 5 dell'articolo in commento ha abrogato espressamente la relativa previsione inserita dall'art. 4-ter, co. 1, lett. b), n. 2, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e s.m.i. (c.d. decreto Mille proroghe).

#### **Art. 16 - Contrasto alle violenze**

Si evidenzia, infine, che all'art. 16 del D.L. n. 34/2023 è stato aggiunto il comma 1-bis ai sensi del quale *“Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*.

La disposizione interviene, dunque, sul fronte del potenziamento dei presidi di polizia prevedendo la possibilità di una loro istituzione presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nonché per garantire l'incolumità del personale ivi operante.

Cordiali saluti

*La Presidente*  
Barbara Mangiacavalli